Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 19 gennaio 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1980

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Valle d'Aosta

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 17 DEL 19 GENNAIO 1981:

LEGGE 29 novembre 1980, n. **962**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **963**.

Adesione al trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959 e sua esecuzione.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **964**.

Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **965**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976.

LEGGE 29 novembre 1980, n. **966**.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data.

LEGGE 29 dicembre 1980, n. **967**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonchè al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. 958.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

La scuola di specializzazione in ematologia generale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, n. 979, muta la denominazione in quella di ematologia generale (clinica e laboratorio).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1980
Registro n. 122 Istruzione, foglio n. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. 959.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seconda scuola di specializzazione in medicina interna.

Art. 2.

Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della seconda scuola di specializzazione in medicina interna.

Seconda scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 265. — La seconda scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso la quinta cattedra di clinica medica dell'Università degli studi di Milano.

La scuola ha la durata di cinque anni.

Il numero degli iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno:*

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia ed istologia patologica (I corso);
clinica medica generale e terapia medica (I corso).

2° *Anno*:
malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia ed istologia patologica (II corso);
clinica medica generale e terapia medica (II corso).

3° *Anno*:
malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (III corso)

4° *Anno*:
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (IV corso).

5° *Anno*:
malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (V corso).

Insegnamenti complementari:
parassitologia medica;
genetica medica;
radiologia;
semeiotica oculistica.

Gli allievi hanno obbligo di frequenza ai fini di apprendimento.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, prima di adire l'esame di diploma, deve sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **960**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1964, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 111 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 2.

L'art. 137, ultimo comma, dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1054, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 3.

L'art. 143 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 4.

L'art. 146 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 5.

L'art. 154 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 6.

L'art. 159 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, è modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 7.

L'art. 164, settimo comma, dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria, è modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 8.

L'art. 172, ultimo comma, dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1978, n. 1054, relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, è modificato nel senso che il contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 9.

L'art. 174, secondo comma, dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, n. 946, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 10.

L'art. 172 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1977, n. 474, relativo alla scuola di specializzazione in fisioterapia è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 11.

L'art. 179 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977, n. 598, relativo alla scuola di specializzazione in nefrologia, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 12.

L'art. 182 dello statuto dell'Università di Trieste, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978, n. 614, relativo alla scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Art. 13.

L'art. 174, terzo comma, dello statuto dell'Università di Trieste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 633, relativo alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, è modificato nel senso che l'importo del contributo clinica e laboratorio è stabilito in L. 144.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1980
Registro n. 122 *Istruzione, foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1980, n. **961.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona ad acquistare un immobile.

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 243.000.000, un appartamento della superficie di mq 285 circa sito in Savona, piazza Leon Pancaldo n. 1, piano secondo, interno 4, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 79, mappale 86 sub 8 parte, di proprietà dei signori Granara Giovanni Battista e Rapallo Amalia, come da atto preliminare di compravendita 15 ottobre 1979, da adibire all'ampliamento della vicina sede camerale.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1980
Registro n. 10 *Industria, foglio n.* 76

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Proroga per l'anno 1981 dell'autorizzazione ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie presso i vari uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1979, registro n. 9 Finanze, foglio n. 339, con il quale è stata autorizzata per esigenze di carattere eccezionale l'assunzione per il biennio 1979-80 di personale straordinario da destinare nei vari uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1979, registro n. 39 Finanze, foglio n. 7, con il quale sono stati integrati i contingenti di personale da adibire presso le commissioni tributarie;

Ritenuto che, per il permanere delle esigenze di servizio di carattere eccezionale, si rende necessario prorogare per l'anno 1981 l'autorizzazione ed effettuare assunzioni di personale straordinario da adibire a mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie nei limiti dei contingenti e negli uffici stabiliti nei decreti 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979;

Considerato che le assunzioni saranno effettuate in non più di tre turni della durata massima di novanta giorni ciascuno con l'osservanza delle modalità delle precedenti assunzioni e con l'utilizzazione degli elenchi istituiti in attuazione del programma 1979/80;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione ad assumere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, personale straordinario da adibire a mansioni esecutive ausiliarie ed operaie, contenuta nei decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 5 ottobre 1979 pubblicati nella *Gaz-*

zetta Ufficiale della Repubblica rispettivamente n. 69 del 10 marzo 1979 e n. 295 del 29 ottobre 1979, è prorogata per l'anno 1981.

Tali assunzioni sono effettuate in non più di tre turni di novanta giorni ciascuno.

Art. 2.

Le assunzioni decorreranno dal 2 gennaio 1981. Le unità assunte con l'ultimo turno non potranno comunque essere mantenute in servizio oltre il 31 dicembre 1981.

Per la copertura dei contingenti saranno utilizzati gli elenchi già operanti per il programma 1979-80.

Restano invariate le modalità di assunzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, integrate da quelle contenute nei decreti ministeriali citati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Al personale straordinario di cui al presente decreto spetta il trattamento economico, assistenziale e previdenziale, previsto dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Al pagamento delle competenze spettanti al predetto personale sarà provveduto mediante emissione di ordinativi diretti in favore del personale assegnato nell'Amministrazione centrale e mediante emissione di ordini di accreditamento emessi in favore dei funzionari delegati dirigenti delle intendenze di finanza interessate, per il personale assunto negli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria.

Il relativo onere graverà sui capitoli 1017, 3411, 3801, 4601 e 5301 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1981
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 71

(328)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Proroga dei termini previsti all'art. 3 del decreto ministeriale 10 giugno 1976 per l'adeguamento alla normativa della legge 5 maggio 1976, n. 313, limitatamente ai rimorchi ad un asse.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti il testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313;

Visto l'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, che demanda al Ministro dei trasporti di stabilire la procedura per l'adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge stessa ed a quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976;

Considerato che è già all'esame del Parlamento la proposta di legge n. 299, concernente modifiche alla legge 5 maggio 1976, n. 313;

Rilevato che le modifiche previste nella succitata proposta nel contemplare, fra l'altro, un nuovo inquadramento dei veicoli da campeggio, ripristinano una maggiore dimensione in lunghezza dei rimorchi ad un asse;

Ritenuto quindi che si rende necessario prorogare, limitatamente ai rimorchi ad un asse, i termini previsti per l'adeguamento dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 10 giugno 1976;

Decreta:

I rimorchi ad un asse nuovi di fabbrica, appartenenti a serie già omologate, di cui all'art. 3, primo comma, del decreto ministeriale 10 giugno 1976, ovvero da queste derivati per modifiche di caratteristiche non essenziali, ai sensi dell'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, possono essere immessi in circolazione sino al 31 dicembre 1981.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: FORMICA

(329)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, numero 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici appresso indicati verificatisi nella provincia di Trento nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 15, 26 giugno, 27, 29 luglio, 1°, 4, 8, 12, 31 agosto 1980; prolungata siccità del periodo giugno-ottobre 1980.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Trento - grandinate del 15, 26 giugno, 27, 29 luglio, 1°, 4, 8, 12, 31 agosto 1980:

comune di Mezzolombardo: limitatamente alle località di Sentieri, Mezzane, Prati Grandi;

comune di Borgo Valsugana: limitatamente alla località Valli;

comune di Carzano: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Castelnuovo: limitatamente alle località di Masera e Ceggio;

comune di Scurelle: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Spera: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Strigno: limitatamente alle località di Colle, Rinaldi, Arcevenne e Pravazzi;

comune di Telve: limitatamente alle località di Ceggio e Paese;

comune di Bondone: zona viticola della frazione di Baitoni;

comune di Castello Tesino: limitatamente alla località Le Parti;

comune di Civezzano: limitatamente alle frazioni di Seregnano, Bampi Cogatti, Torchio, Bosco, S. Agnese;

comune di Pergine: limitatamente alla località Maso Moretta e frazioni di Assizzi e Pozza;

comune di S. Orsola: limitatamente alla località Stefani e frazione Mala;

comune di Villa Agnedo: territorio frutticolo di Mesole e viticolo di Oltre Brenta;

comune di Caldes: zona compresa tra l'abitato della frazione di Samoclevo ed il confine con il comune di Terzolas;

comune di Cles: limitatamente alle località di Michel, Palù, Ces, Greggi e Pini;

comune di Malè: zona compresa tra l'abitato della frazione di Arnago ed il confine con il comune di Terzolas;

comune di Terzolas: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Tenno: limitatamente alle località di Pranzo, Ville del Monte e Tenno;

comune di Romeno: per l'intero territorio frutticolo del capoluogo;

comune di Arco: limitatamente alle località di Fibie, Maza, Merizzo, S. Giorgio e Grotta;

comuni di Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Stenico: per gli interi territori frutticoli comunali;

comune di Cembra: limitatamente alla zona Campagna Rasa;

comune di Dro: a partire dal limite sud del comune fino alla zona di S. Abbondio;

comune di Faver: limitatamente alla zona finitima al fiume Avisio;

comune di Segonzano: per il territorio frutticolo delle frazioni di Sevignano e Piazzo;

comune di Tassullo: limitatamente alle località di Bedolè, Plaz, Palù di Pavillo, Rorè;

comune di Trento: zona compresa tra strada per Roncafort, aeroporto, fiume Adige, zona industriale nord, centro commerciale;

comune di Tuenno: limitatamente alle località di Sort di Lorè, Loredi, Saudari, Dossi della Forca, Talao, Cugnol, Varsella, Bosco, Pergos;

comune di Vervò: per l'intero territorio del capoluogo e località di Carlui, Triò, Croce, Ram, Cirò Alta;

comune di Brez: limitatamente alle frazioni di Carnalez, Salobbi, Morini, Forcola, Nigaiola, Arsibel Alto, Sottgotmana Alta;

comune di Castelfondo: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Nomi: limitatamente alla zona frutticola di Ischia Fedrigazza;

siccità del periodo giugno-ottobre 1980 per l'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

(292) *Il Ministro*: BARTOLOMEI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarato il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici appresso indicati verificatisi nelle sottoindicate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Gorizia - nubifragio e grandinata dell'1, 2 luglio, 31 agosto 1980.

Pordenone - nubifragio con grandine e tromba di aria del 21 luglio 1980; nubifragi e grandinate del 31 maggio, 1°, 2, 8, 9, 23 giugno, 2, 10, 11 luglio, 8, 11 agosto, 1° settembre 1980.

Udine - tromba d'aria e grandinate del 23 giugno, 31 agosto 1980; nubifragi e grandinate del 20 aprile, 25 giugno, 11 luglio, 8, 31 agosto 1980.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Gorizia - nubifragi dell'1, 2 luglio 1980 (articoli 4 e 5):

comune di S. Floriano del Collio, Cormons, Mariano del Friuli, Moraro, Medea e Romans d'Isonzo.

Nubifragio e grandinata del 31 agosto 1980 (art. 5):

comune di Turriaco: per l'intero territorio comunale;

comune di S. Canzian d'Isonzo: per la località Begliano e Blason;

comune di Ronchi dei Legionari: per le località Giure, Stazione Ronchi Sud, Cave di Selz, Corbatto, Vermegliano, Soleschiano, Prato del Vecchio;

comune di Doberdò del Lago: per le località Cernegrisa e Draga.

Pordenone - nubifragio con grandine e tromba d'aria del 21 luglio 1980:

comune di Azzano Decimo: per l'intero territorio comunale, ad eccezione della frazione di Fagnigola;

comune di Passiano di Pordenone: per le località C.la Tavella, S. Andrea, Pradolino, C. Parussa, C. Morpurgo, Villotta di Visinale, Visinale, Visinale di Sopra, Cecchini e Fornace;

comune di Prada di Pordenone: per l'intero territorio comunale.

Nubifragio con grandine dell'1 settembre 1980:

comune di Roveredo in Piano: per le località Roveredo Capoluogo, Reghenasse, Bandida, Vallar, Tornielli, Reghenaz, La Viola, Naruz, S. Sebastiano, C. Pilot e Valessa.

Udine - tromba d'aria e grandinate del 23 giugno, 31 agosto 1980 (articoli 4 e 5):

comune di Remanzacco: per le località Cerneglous e Ozzano;

comune di Cervignano del Friuli: per le località situate a nord-nord est del capoluogo;

comuni di Fiumicello, Ruda e Villa Vicentina: tutti per l'intero territorio comunale.

Nubifragi e grandinate del 20 aprile, 25 giugno, 11 luglio, 8, 31 agosto 1980 (art. 5):

comune di Basiliano: per le località a ovest strada, Villaorda, Basagliapenta, Nespoledo: L.tà Vieris, Prati, Casteò, Prati delle Parti, S. Giorgio, Pascut;

comune di Codroipo: per le località Beano, est Zompicchia, nord Rivolto;

comune di Mereto di Tomba: per la località Prati della Fica;

comune di Sedegliano: per la località di Casali Del Bant;

comune di Rivignano: per le località Flambruzzo e Ariis;

comune di Bertiolo: per le località a ovest Bertiolo fino confine comunale;

comune di Camino al Tagliamento per le località a sud Glaunicco, sud Bugnins e Straccis;

comune di Codroipo: per le località Lonca, sud Passariano, S. Martino S. Pietro;

comune di Premariacco: per le località Ipplis, C.li Orlando, C.li Zamparo, Luogo Cossio;

comune di Tapogliano: per tutto il territorio comunale;

comune di Varmo: per le località Gradiscutta, Belgrado, S. Marizza, Levada;

comune di Artegna: tutto il comune;

comune di Attimis: per le località C.li Orlando, C.li Talmass; Attimis;

comune di Buttrio: per le località Camino, Caminetto, C.li Maniago, Ronchi Calvari, C.li Guiducci, C.li Iuri, Buttrio in Monte;

comune di Faedis: per le località Canal di Grivò, Canal del Ferro, S. Anastasia, Villa Orlandi, C.li Bertossi;

comune di Magnano in Riv.: per Capoluogo e Billerio;

comune di Montenars: tutto il territorio comunale;

comune di Nimis: per le località Ramandolo, Torlano, Valle, Chialminis;

comune di Pavia di Udine: territorio tra Lumignacco, Cortello, Fond. Fontanini, C.li Caiselli, Selvuzzis ovest, Lauzacco, Risano, Chiassottis fino a tutto il confine comunale;

comune di Prepotto: per le località Craoretto, Cosson, C.li Rubis, Poianis;

comune di Tarcento: per le località Sedilis, Stella, Ciseriis, Zomeais, Sammardenchia, Coia, Capoluogo;

comune di Bagnaria Arsa: tutto il territorio comunale compreso fra la linea C.li S. Tomaso, C.li La Franca, a nord e strada per Costions delle Mura a sud (Ponte della Castra, C.li Lombardia, Ponte della Levata) a est s.s. Grado, ovest strada per Torviscosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(294)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Abruzzo

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Abruzzo che segnala il carattere eccezionale della grandinata del 9 maggio 1980 nel territorio del comune di Casoli in provincia di Chieti;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Chieti - grandinata del 9 maggio 1980 nel territorio del comune di Casoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Lombardia che segnala il carattere eccezionale dei temporali e grandinate del 21, 26 giugno 1980 in provincia di Brescia, del 10 giugno 1980 in provincia di Milano e del 26 giugno, 10, 21 luglio, 8 agosto 1980 in provincia di Pavia;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Brescia - temporali e grandinate del 21, 26 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Cellatica, Gussago, Salò, Puegnano, Gavardo, Muscoline.

Milano - temporale con grandine del 10 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Bertonico e Turano Lodigiano.

Pavia - temporali e grandinate del 26 giugno, 10, 21 luglio, 8 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Silvano Pietra, Bastida De' Dossi, Casei Gerola, Bagnaria, Ponte Nizza, Varzi, Valverde, Zavattarello, Romagnese e S. Margherita Staffora.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(298)

DECRETO MINISTERIALE 6 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Piemonte che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 7, 8 agosto 1980 in provincia di Torino e del 16 agosto 1980 in provincia di Cuneo;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Torino - grandinate del 7, 8 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Cossano Carnavese, Maglione, Borgomasino, S. Ambrogio di Torino e Verolengo.

Cuneo - grandinate del 16 agosto 1980 nel territorio dei comuni di Busca e Villafalletto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 gennaio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(297)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1981.

Limitazione delle funzioni consolari del titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Aarhus (Danimarca).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 47 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Decreta:

Il sig. Age Skytte, vice console onorario in Aarhus, con circoscrizione su tutta la regione dello Jutland, suddivisa nei seguenti distretti amministrativi: Jutland settentrionale (Alborg), Ribe, Ringkøbing, Jutland meridionale (Abenra), Vejle, Viborg ed Aarhus, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari relativamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1981

Il Ministro: COLOMBO

(289)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore per investimenti liberi per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1981 il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 16 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 che, tra l'altro, dà facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con i suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, e di autorizzare, eccezionalmente, il rimborso anticipato degli stessi;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata dal 1° gennaio al 30 aprile 1981 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore.

Gli importi, le scadenze, la data e il prezzo base di collocamento sono determinati con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

I buoni sono emessi per le seguenti serie:

serie L L. 5.000.000
serie M L. 10.000.000
serie N L. 50.000.000
serie O L. 100.000.000
serie P L. 500.000.000
serie Q L. 1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, fermo quanto previsto dal successivo comma del presente articolo, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Il Ministro del tesoro, col decreto di cui al secondo comma dell'art. 1, determina fra le predette categorie di operatori quelle che possono mensilmente concorrere alla assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo richiedente, ivi compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in una unica busta telata con chiusura a ceralacca e chiara indicazione del contenuto da indirizzarsi all'amministrazione centrale della suddetta Banca. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro contenente tra l'altro il prezzo di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura del Ministero del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 8.

Con apposito decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere disposte emissioni di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia.

Art. 9.

Dal 1° gennaio al 30 aprile 1981 è autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la nuova emissione.

Il rimborso anticipato, nei mesi in cui si verifica il caso suddetto, può essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1981.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto del Ministro del tesoro di cui al comma secondo dell'art. 1 rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute provvisorie in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata, in attesa del completamento delle operazioni di consegna dei buoni ordinari del Tesoro, dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 13.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1981 restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, e dai successivi decreti ministeriali di modifica in data 22, 28 luglio e 22 dicembre 1980 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 e n. 3 del 5 gennaio 1981.

Art. 14.

I buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 dicembre 1980 saranno immessi in circolazione a partire dalla emissione del mese di febbraio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 2, *Tesoro, foglio n.* 106

(341)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere alla assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio

rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 108

(342)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 col quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1981 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 107

(343)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1981.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1981;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di gennaio 1981 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonchè degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1981, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 16 gennaio 1981.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1981
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 109

(344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Venerdì 19 dicembre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hamit Batu, ambasciatore della Turchia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(193)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica dello Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Baghdad l'8 aprile 1978.

Il giorno 23 dicembre 1980 nella sede del Ministero degli affari esteri ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Baghdad l'8 aprile 1978, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 334 del 23 maggio 1980 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1980.

In conformità dell'art. 3 l'accordo è entrato in vigore il giorno 23 dicembre 1980.

(249)

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Budapest il 16 maggio 1977.

Il giorno 2 ottobre 1980 si è perfezionato lo scambio di notifiche previste per l'entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmato a Budapest il 16 maggio 1977, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 503 del 23 luglio 1980 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 3 settembre 1980.

In conformità dell'art. 30 la convenzione è entrata in vigore il 1° dicembre 1980.

(250)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca d'ufficio di registrazioni di specialità medicinali

Con decreti ministeriali 31 ottobre 1980 sono state revocate d'ufficio le registrazioni delle specialità medicinali sottoelencate:

« Apociclina » 12 capsule adulti registrata al n. 15115 in data 19 dicembre 1961 e 2 novembre 1974 a nome della ditta Mitim farmaceutici del dott. Aurora Giangrasso e C. S.n.c., in Nichelino (Torino). (Decreto di revoca n. 6285/R);

« Brianil » 20 compresse registrata al n. 18043 in data 28 dicembre 1960 a nome della ditta Brias farmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6286/R);

« Neurobromina » flacone sciroppo × g 150 registrata al n. 13093 in data 17 ottobre 1957 a nome della ditta dott. Luigi Faccaro, in Torino. (Decreto di revoca n. 6287/R);

« Uridrene » 20 compresse registrata al n. 16257 in data 28 ottobre 1968 a nome della ditta laboratorio farmaceutico Domorezia in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6288/R);

« Supertest » nella preparazione 3 fiale × 1 cc da mg 30 nonché della categoria 3 fiale × 1 cc da mg 50 registrate rispettivamente ai numeri 10453 e 10453/A in data 12 ottobre 1955 a nome della ditta S.r.l. O.S.F.A. biofarmaceutici, in Novate Milanese (Milano) e poi ceduta alla ditta laboratorio Domorezia in Chiavenna (Sondrio). (Decreto di revoca n. 6289/R);

« Maxulfa » nelle preparazioni 10 supposte adulti e 10 supposte pediatriche registrate rispettivamente ai numeri 17091/B e 17091/B-1 in data 9 dicembre 1960 e 25 febbraio 1971 a nome della ditta Panther Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6290/R);

« Gastrico Lobert » nella confezione 24 bustine registrata al n. 9573 in data 22 novembre 1954 a nome della ditta laboratorio farmaceutico Bertazzoni, in Legnano (Milano). (Decreto di revoca n. 6291/R);

« Contrasmina » sciroppo, nella confezione da g 150 registrata al n. 12338 in data 6 marzo 1957 a nome della ditta La Farmochimica Italiana, in Milano. (Decreto di revoca n. 6292/R);

« Opogenina » fruttini registrata al n. 8946 in data 10 maggio 1954, 2 ottobre 1959 e 15 agosto 1968 a nome della ditta V.I.S. farmaceutici, in Padova. (Decreto di revoca n. 6293/R);

« Fitovitamin » compresse e relativa categoria granulare, nelle confezioni da 40 compresse e flacone da g 150, registrate rispettivamente ai numeri 10524 e 10524/A in data 24 giugno 1970 a nome della ditta Courtois Laboratori Farmaco Biologici S.r.l., in Torino. (Decreto di revoca n. 6294/R);

« Bromoplex » nelle confezioni da 10 fiale da ml 5 e 5 fiale da ml 10 registrata al n. 800 in data 26 agosto 1947 e 27 novembre 1967 a nome della ditta dott. A. Torre Farmaceutici S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6295/R);

« Sinetox » sciroppo, flacone g 200 registrata al n. 7591 in data 15 maggio 1968 a nome della ditta laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone, in Torino. (Decreto di revoca n. 6296/R);

« Antiasmaticus » 40 compresse registrata al n. 16620 in data 9 giugno 1971 a nome della ditta Chimipharma Italia, in Campoformio (Udine). (Decreto di revoca n. 6297/R);

« Fpaglu » sciroppo flacone g 200 registrata al n. 16948 in data 1° marzo 1971 a nome della ditta A.G.I.P.S. S.a.s., in Rapallo (Genova). (Decreto di revoca n. 6298/R);

« Ormoferolo » 5 fiale da ml 1 registrata al n. 3897 in data 22 aprile 1965 a nome della ditta Isola - Istituto Bioterapico Internazionale, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 6299/R);

« Algotionina » 5 coppie di fiale da cc 2 registrata al n. 4566 in data 24 febbraio 1951 a nome della ditta laboratorio Beta Chemioterapico di Moroni Giuseppe, in Brescia. (Decreto di revoca n. 6300/R);

« Calcioarsenico Alfa » nelle preparazioni scatola 40 cachets; 10 fiale × 5 cc; 10 fiale × 2 cc e 6 fiale × 10 cc registrate rispettivamente ai numeri 13525, 13525/A, 13525/B e 13525/C in data 17 febbraio 1958 a nome della ditta Prodotti Chimici farmaceutici Alfa, in Roma. (Decreto di revoca n. 6301/R);

« Bio-marmellata calcio fosfo vitaminica » flacone × 100 g registrata al n. 2363 in data 27 agosto 1949 a nome della ditta Sangiorgio Piero, in Milano. (Decreto di revoca n. 6302/R);

« Euplaston alla pilocarpina » pomata g 6 registrata al n. 12831 in data 3 agosto 1957 a nome della ditta laboratorio Euplaston, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6303/R);

« Euplaston all'ossido giallo di mercurio » tubo da g 6 di pomata all'1% nonché la relativa serie tubo da g 6 di pomata al 2% registrate rispettivamente ai numeri 13098 e 13098/1 in data 19 novembre 1957 a nome della ditta laboratorio Euplaston, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6304/R);

« Euplaston all'ittiolo ed ossido di zinco » pomata, tubetto da g 6 registrata al n. 15168 in data 27 maggio 1959 a nome della ditta laboratorio Euplaston, in Palermo. (Decreto di revoca n. 6305/R);

« Bretocol » 30 confetti registrata al n. 16689 in data 25 ottobre 1960 a nome della ditta Spem - Specialità Medicinali S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 6306/R);

« Vasotyn cerebrale » 40 compresse registrata al n. 18247 in data 14 marzo 1961 a nome della ditta Laboratorio Farmacologico Toscano in Firenze e poi ceduta alla ditta A. Ceccarelli e C. dei F.lli Tanganelli in Firenze. (Decreto n. 6307/R).

(275)

MINISTERO DEL TESORO

Ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 17 gennaio 1981, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 111, l'avv. Rosario Lanza è stato nominato presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti, il 7 gennaio 1981, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 28, sono stati nominati componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, oltre al presidente, i seguenti consiglieri:

Petrelli dott. Guido, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato;

Manzari dott. Michele, dirigente superiore della Direzione generale del tesoro;

Colletti dott. Pietro, primo dirigente della Direzione generale del tesoro;

Saltarelli ing. Michele, primo dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Arcuri dott. Giuseppe, dirigente centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale del Ministero delle finanze;

Lupo dott. Ernesto, magistrato di corte d'appello, direttore della *Gazzetta Ufficiale;*

Rosati prof. Elio, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Membri particolarmente competenti in materia grafica, cartaria o tecnico amministrativa:

Delladio dott. Amedeo;

Lordi prof. avv. Achille;

Tamburrini dott. Ugo.

Dipendenti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

Rosati Franco, impiegato;

Tedesco Bruno, operaio grafico;

Maccione Giovanni, classificazione unica gruppo B cartaio;

Milozzi Luigi, dipendente sezione Zecca.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti, il 7 gennaio 1981, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 27, il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è stato rinnovato come segue:

Presidente effettivo:

La Cava dott. Ugo, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato.

Membri effettivi:

Spadaro dott. Antonino, dirigente superiore del Provveditorato generale dello Stato;

Tarquinio p.i. Antonio, impiegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Presidente supplente:

Pasqua dott. Giovanni, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato.

Membri supplenti:

Valentini dott. Giuseppe, primo dirigente del Provveditorato generale dello Stato;

Ceci rag. Luciano, impiegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

(374)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Sassari

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Matteo Sanna, nato ad Aggius il 24 novembre 1918, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aggius (Sassari).

Il sig. Antonio Gusinu, nato ad Alà dei Sardi il 25 maggio 1918, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Alà dei Sardi (Sassari).

Il sig. Francesco Dente, nato a Borutta il 27 ottobre 1927, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borutta (Sassari).

La sig.ra Giovanna Seu, nata a Nule il 17 dicembre 1919, è nominata presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bottidda (Sassari).

Il sig. Pietro Salvatore Bissiri, nato ad Anela il 19 gennaio 1947, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Anela (Sassari).

Il sig. Tomaso Azara, nato ad Arzachena il 14 marzo 1916, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Arzachena (Sassari).

Il sig. Salvatore Carta, nato a Banari il 1° giugno 1920, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).

Il sig. Elino Lai, nato a Benetutti il 10 novembre 1939, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari).

Il sig. Giuseppe Demuru, nato a Berchidda il 19 marzo 1917, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchidda (Sassari).

Il sig. Giovanni Aramini, nato a Berchiddeddu il 16 dicembre 1912, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Berchiddeddu (Sassari).

Il sig. Giuseppino Sechi, nato a Bessude il 16 settembre 1934, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bessude (Sassari).

Il sig. Angelo Fiori, nato a Civitavecchia l'11 dicembre 1922, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonnanaro (Sassari).

Il sig. Sebastiano Cherchi, nato a Bultei il 2 settembre 1911, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bultei (Sassari).

Il sig. Salvatore Multineddu, nato a Bulzi il 18 agosto 1912, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bulzi (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(255)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a trecento posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365 ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n 2358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art 10, prima parte, della legge 30 aprile 1976, n. 197, sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, primo comma;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1978, con il quale fu indetto un concorso, per esami, a trecento posti di notaio ed altresì i decreti ministeriali 29 dicembre 1978, 15 marzo 1979 e 4 luglio 1979 relativi alla nomina della commissione esaminatrice;
Visti i decreti ministeriali 13 giugno 1980 e 10 settembre 1980, registrati alla Corte dei conti il 18 settembre 1980, con i quali è stata approvata la relativa graduatoria;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1) Terzi Vittorio ad Anzio - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
2) Bonadies Giulio a Marino - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
3) De Iorio Marcello a Fucecchio - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
4) Destino Caterina a Terracina - distretto notarile di Latina;
5) Guaragnella Carlo a Minervino Murge - distretto notarile di Trani;
6) Auriemma Vittorio a Marino - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
7) Rosa Rolando a Pavullo nel Frignano - distretto notarile di Modena;
8) Macchiarelli Pasquale a Fondi - distretto notarile di Latina;
9) Nobili Marcello Oro a Santa Marinella - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
10) Pensabene Perez Giuseppe a Roma;
11) D'Anna Maria Luisa a Roma;
12) Nardone Francesco Giambattista a Prato - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
13) Puglisi Maria Flora a Santa Lucia del Mela - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
14) Indelicato Lucia a Guidonia Montecelio - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
15) Zaccarelli Francesco a Pennabilli - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
16) Boggio Carlo a Torino;
17) Grosso Giuseppe a Poggibonsi - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
18) Terribile Deodato a Corato - distretto notarile di Trani;
19) Crescimanno Leoluca a Palermo;
20) Carpentieri Antonio a Monteroni di Lecce - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
21) La Rosa Nicolò ad Adrano - distretto notarile di Catania;
22) Ponti Daniela Lina a Milano;
23) Siniscalchi Pierpaolo a Velletri - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
24) Merlo Paolo a Rovigo;
25) Cerulli Vilma a Firenze;
26) Alioto Salvatore a Novara di Sicilia - distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta;
27) Prattico Costantino a Mignano Monte Lungo - distretto notarile di Cassino;
28) Bolognesi Guido a Roma;
29) Natali Francesco a Bologna;
30) Sindona Maria Teresa a Roma;
31) Colucci Aniello a Montepulciano - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
32) Piardi Vittoria Maria a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
33) Orlando Marianna a Vinci - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
34) Magnanini Tertulliano ad Acquapendente - distretto notarile di Viterbo;
35) Cimmino Stefano a Senigallia - distretto notarile di Ancona;
36) Argelli Marisa a Ravenna;
37) La Rocca Clotilde a Roma;
38) Minarelli Massimo a Ferrara;
39) Angelini Paolo a Mosciano Sant'Angelo - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;
40) Boscarino Giuseppe ad Agira - distretti notarili riuniti di Enna e Nicosia;
41) Auricchio Daniela a Pescia - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;
42) Dioguardi Giuseppe a Valledolmo - distretto notarile di Termini Imerese;
43) Comerci Sapienza a Serra San Bruno - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
44) Erba Giovanni a Monza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
45) Nemcovà Lenka a Roma;
46) Natoli Teresa Luisa Maria a Caltagirone;
47) D'Errico Maurizio ad Arce - distretto notarile di Cassino;
48) Mottola Gino a Castiglion Fiorentino - distretto notarile di Arezzo;
49) Laurito Emilia ad Oriolo Calabro - distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
50) Esposito Ciro a Latina;
51) Errani Andrea a Bologna;
52) Belogi Giuseppe a Sarnano - distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino;
53) Malaguti Luigi a Bologna;
54) Pezzoli Alberto a Caravaggio - distretto notarile di Bergamo;
55) Vignoli Valerio a Lari - distretto notarile di Pisa;
56) Mandato Raffaella a Sezze - distretto notarile di Latina;
57) Antoniucci Antonello a San Miniato - distretto notarile di Pisa;
58) Magurno Filippo a Soriano Calabro - distretti notarili riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia;
59) Giuffrida Michele a Licodia Eubea - distretto notarile di Caltagirone;
60) Cito Giandomenico a Vernole - distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi;
61) Parenti Enrico a Civitavecchia - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
62) Sapienza Carlo a Valdagno - distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa;
63) Santarcangelo Michele a Guidonia Montecelio - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
64) Fanfani Marina a Roma;
65) Sessano Valeria a Tivoli - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;
66) Schettino Maria Teresa a Seregno - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
67) Mattace Roberto a Perugia;
68) Comelli Pierluigi a Cividale del Friuli - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;
69) Ivaldi Aldo a Torriglia - distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;
70) De Leo Roberto a Torino;
71) Lanzillotti Stefania a Laureana di Borrello - distretto notarile di Palmi;
72) Tomasello Maria Grazia a Militello Val di Catania - distretto notarile di Caltagirone;
73) Donati Giovanni Battista a Soncino - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
74) Tranchida Alberto a San Gimignano - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;

75) Tripodo Sergio a Racalmuto - distretto notarile di Agrigento,

76) Calì Michele a Isola della Scala - distretto notarile di Verona;

77) Lorenzetto Annalisa a Padova;

78) Cianci Maria Lida a Roma;

79) Spedaliere Emilia a Viggiano - distretti notarili riuniti di Potenza, Lagonegro e Melfi;

80) Ferrari Mara a Finale Emilia - distretto notarile di Modena;

81) Grüner Duilio a Palmanova - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo,

82) Micheli Michele a Parma;

83) Laudisio Raffaele a Roma;

84) Terracciano Antonio a Guidonia Montecelio - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

85) Massarelli Pompilio a Tavarnelle Val di Pesa - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;

86) Orefice Giuseppe a Cavezzo distretto notarile di Modena;

87) Lazzara Salvatore a Serradifalco - distretto notarile di Caltanissetta;

88) Vocaturo Mario a Roma;

89) Luca Guido a Delia - distretto notarile di Caltanissetta;

90) Carraro Giulio a Schio - distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa;

91) Lacalendola Maria a Casalbordino - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;

92) Motti Sergio a Piacenza;

93) Mambelli Luigi a Valenza distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;

94) Tragnone Giuseppe a Palena - distretto notarile di Chieti;

95) Giudice Margherita a Cattolica Eraclea - distretto notarile di Agrigento;

96) Mangiò Vincenzo a Siderno - distretto notarile di Locri;

97) la Monaca Emma a Castiglione Messer Marino - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;

98) Reale Andrea a Valdagno - distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa;

99) Scordamaglia Domenico a Polistena - distretto notarile di Palmi;

100) Cottone Vincenzo a Burgio - distretto notarile di Sciacca;

101) Panella Bruno a San Daniele del Friuli - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

102) De Vivo Claudio a Roma;

103) Loprieno Adriano a Pescasseroli - distretti notarili riuniti di Sulmona e Avezzano;

104) Lucarini Orietta a Roma;

105) Caporali Francesco a Roma;

106) Anedda Emma a Civitavecchia - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

107) Torina Simonetta a Tolfa - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

108) Di Benedetto Maurizio Giorgio a Roma;

109) Marino Pasquale a Chiavenna - distretto notarile di Sondrio;

110) Ruta Leonardo a San Marcello Pistoiese - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;

111) Graziano Luigi a Rovereto - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

112) Mammi Giuseppe ad Arenzano - distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;

113) Amato Luciano a Trezzo sull'Adda - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

114) Cutaia Fabio Massimo a Cianciana - distretto notarile di Sciacca;

115) Arcuri Nicolò a Sutera distretto notarile di Caltanissetta;

116) Solimena Federico a Rovegno - distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;

117) Mariola Alberto a Roma;

118) Erba Mario a Monza - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

119) De Mauro Paternò Castello Massimo a Ferrara;

120) Leotta Maria a Piove di Sacco - distretto notarile di Padova;

121) Bossi Roberto a Segrate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

122) Venturini Andrea a Montespertoli - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;

123) Dilillo Giovanna a Ripatransone - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

124) Ciarlo Orazio a Roma;

125) Frosina Margherita ad Oppido Mamertina - distretto notarile di Palmi;

126) Grillo Fabio a Pontebba - distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo;

127) Rosati Franco a Racconigi - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba Mondovì e Saluzzo;

128) d'Addetta Carla a Limbiate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

129) Monti Mario a Cortemaggiore - distretto notarile di Piacenza;

130) Ricci Paolo a Levico - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

131) Porceddu Cilione Marco a Grezzana - distretto notarile di Verona;

132) Bortoluzzi Tomaso a Malnate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

133) Sipione Carlotta a Mantova;

134) Montesi Federico a Roma;

135) Caruso Michelangelo a Roma;

136) Ramacciotti Rolando a Modena;

137) Pelosi Giuliano a Roma;

138) Mele Enrico a Vicenza;

139) Zardi Silvia a Bresso - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

140) Immè Filippo a Torre de' Passeri - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;

141) Gagliardi Antonio a Castelfranco Veneto - distretto notarile di Treviso;

142) Clemente Riccardo a Roma;

143) Gianì Tommaso a Casalbuttano ed Uniti - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;

144) Russo Umberto a Bolzano;

145) Bazzoni Daniele a Chieri - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

146) Sbraccia Innocenza a Caramanico Terme - distretti notarili riuniti di Teramo e Pescara;

147) Maniga Luigi ad Ittiri - distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania;

148) Maccarone Enrico a Roma;

149) Travostino Mario a Torino;

150) De Martino Camilla ad Arsoli - distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

151) Ambrosini Dario a Bergamo;

152) Carraro Massimo a Barbarano Vicentino - distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

153) Marinone Giovanni a None - distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo;

154) Mandanici Caterina a Bianco - distretto notarile di Locri;

155) Lattanzi Pasquale a Corsico - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;

156) D'Ausilio Alfredo a Cesena - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

157) Pomarici Evelina a Scansano - distretto notarile di Grosseto;

158) Ventriglia Antonio ad Agnone - distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino;

159) Russo Angela a Pistoia - distretti notarili riuniti di Firenze, Prato e Pistoia;

160) Cuocolo Alberto a Colico - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;

161) Bartolomucci Franco a Roma;

162) Maggiore Nicola a Roma;

163) Cazzato Donato a Campodarsego - distretto notarile di Padova;

164) Donegana Giulio a Lecco - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;

165) Rossi Enzo a Feltre - distretto notarile di Belluno;

166) Cavicchioni Carlo a Roma;

167) Giorgi Giorgio a Roma;

168) Stefani Paolo a Bolzano;

169) Barbieri Umberto a Ficarolo - distretto notarile di Rovigo;

170) Scichilone Emanuele Sergio a Seminara - distretto notarile di Palmi;

171) Mazzeo Lucio a Falerone - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;

172) Chessa Paolo a Forlì - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;

173) Laterza Vitantonio a Rovereto - distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto;

174) Di Gati Santo a Spilimbergo - distretto notarile di Pordenone;
175) Piazza Domenico a Loiano - distretto notarile di Bologna;
176) Begalli Nicola a Menaggio - distretti notarili riuniti di Como e Lecco;
177) Amici Ceva di Nucetto Piergiorgio a Portocomaro - distretto notarile di Asti;
178) Di Benedetto Brunilde a Villa Santa Maria - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
179) Della Ratta Concetta Adriana a Paglieta - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
180) Marini Claudio a Bibbiena - distretto notarile di Arezzo;
181) Rosetti Giovanni a Teulada - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
182) Cassano Lorenzo a Schiavi d'Abruzzo - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
183) Polidori Fabrizio a Borgorose - distretto notarile di Rieti;
184) Cristofori Francesco a Ferrara;
185) Schiavetti Attilio a Bellagio - distretti notarili riuniti di Como e Lecce;
186) Cafiero Carlo a Segrate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
187) Colombo Anna a Torino;
188) Gilardoni Carlo Annibale a Sorano - distretto notarile di Grosseto;
189) Beltrami Pier Luigi a Torino;
190) Cordelli Maria Cristina a Roccasinibalda - distretto notarile di Rieti;
191) Spadaro Giuseppa a Perugia;
192) Grassia Maria ad Arezzo;
193) Reina Giuseppe a Sabbioneta - distretto notarile di Mantova;
194) Broccoli Verio a San Rèmo - distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo;
195) Neglia Benedetto Lucio ad Imperia;
196) Fea Mario a Montefalco - distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto;
197) Barbera Filomena a Bologna;
198) Martucci Pierangelo a Torino;
199) Maranca Giovanni a Ficulle - distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto;
200) D'Ambrosi Mauro a Torino;
201) Fugazzola Mario a Busto Arsizio - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
202) Restuccia Pietro a Caulonia - distretto notarile di Locri;
203) Dominici Giuseppe a Perugia;
204) Valori Lino a Montalto delle Marche - distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo;
205) Sacco Mario ad Este - distretto notarile di Padova;
206) Lisi Federico a Brancaleone - distretto notarile di Locri;
207) Orsi Raffaele a Montalcino - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
208) Masi Cristiano a Camugnano - distretto notarile di Bologna;
209) Centini Roberto a Forlì;
210) Ieraci Franca a Mammola - distretto notarile di Locri;
211) Cannaviello Lucia a Grosseto;
212) Pellegrino Bruno a Spinea - distretto notarile di Venezia;
213) Sabatini Simonetta a Sogliano al Rubicone - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
214) Morichelli Vertere a Villafranca in Lunigiana - distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa;
215) Liguori Francesco Maria a Stilo - distretto notarile di Locri;
216) Previti Francesco a Sarteano - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
217) Felicetti Giancarlo a Ravenna;
218) Sperandeo Maria Luisa ad Aviano - distretto notarile di Pordenone;
219) Gaetani Margherita a Voghera - distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera;
220) Bonini Francesco a Moconesi - distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari;
221) Colangeli Angelo a Cagli - distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino;
222) Guerra Maria Teresa a Cinisello Balsamo - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
223) Tosti Croce Lelio a Tornimparte - distretto notarile di L'Aquila;
224) Pappaglione Mauro a Trento;
225) Federici Paolo Angelo a Revere - distretto notarile di Mantova;
226) Brucato Maria Maddalena Lucia a Sant'Angelo Lodigiano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
227) Angotzi Piero a Cabras - distretto notarile di Oristano;
228) Torello Eugenio a Bistagno - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
229) Isola Giovanni a Ferrara;
230) Rindone Giuseppe a La Spezia;
231) Longobardi Agostino a Celenza sul Trigno - distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto;
232) Cacchi Sergio a Tresigallo - distretto notarile di Ferrara;
233) Losito Giuseppe a Lucca;
234) Bailo Gianluigi a Serravalle Scrivia - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
235) Vitelli Ornella a Centallo - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
236) Garrasi Giuseppe a Modena;
237) Teti Maria Rita a San Remo - distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo;
238) Lo Piccolo Maria Assunta a Pavullo nel Frignano - distretto notarile di Modena;
239) Giardina Michele a Vigonza - distretto notarile di Padova;
240) Lulli Mario a Limbiate - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
241) D'Alessandro Luciano a Radda in Chianti - distretti notarili riuniti di Siena e Montepulciano;
242) Ambrosetti Sergio a Vilminore di Scalve - distretto notarile di Bergamo;
243) Moro Giovanni ad Arquata Scrivia - distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona;
244) Mineo Alfredo a Lucca;
245) Biserni Maria Daniela a Lucca;
246) Quarti Giuliana a Sesto San Giovanni - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
247) Poggio Fausto a Grotteria - distretto notarile di Locri;
248) Gamberale Quirino a San Demetrio nei Vestini - distretto notarile di L'Aquila;
249) Battaglia Andrea a Torino;
250) Quaini Giancarlo a Pescarolo ed Uniti - distretti notarili riuniti di Cremona e Crema;
251) Corciulo Gabriele a Piazzola sul Brenta - distretto notarile di Padova;
252) Pedone Angela a Paderno Dugnano - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
253) Merogno Emanuele a Cavallermaggiore - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
254) Bellone Giuseppa ad Alessandria;
255) Cristiano Giovanni Francesco a Concordia sulla Secchia distretto notarile di Modena;
256) Minichiello Antonietta ad Aviano - distretto notarile di Pordenone;
257) Palazzolo Giuseppa a Sinopoli - distretto notarile di Palmi;
258) Malvaso Diomede a Montagnana - distretto notarile di Padova;
259) Chiostrini Paola a Reggio Emilia;
260) Cappellini Carmen a Tortolì - distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei;
261) Zafferami Anna Rita a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
262) Veloce Mattia a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
263) Giovannini Giuseppe a Trento;
264) Ruà Carmelo ad Imperia;
265) Langella Vincenzo a Rimini - distretti notarili riuniti di Forlì e Rimini;
266) Chiaramonte Salvatore a Serramazzoni - distretto notarile di Modena;
267) Borromeo Antonio a Reggio Emilia;
268) Roncarolo Gian Paolo a Vercelli - distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli;
269) De Giorgio Rossella Maria a San Remo - distretti notarili riuniti di Imperia e San Remo;

270) Scalamogna Antonio a San Giuliano Milanese - distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
271) Comparato Angelo a Canale - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;
272) Maldari Guido a Monza distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese;
273) Granzella Umberto a Delebio - distretto notarile di Sondrio;
274) Cavasino Salvatore a Tresana - distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa;
275) Parisi Giacomo a Mondovì - distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1980

PERTINI

SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Giustizia, foglio n.* 217

(335)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta di selezione per il concorso pubblico a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo).

La prova scritta di selezione del concorso pubblico a settecento posti di assistente (ruolo amministrativo) il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte seconda, n. 89 del 31 marzo 1980, avrà luogo il 15 febbraio 1981 con inizio alle ore 9 nelle seguenti sedi:

per i posti assegnati alle località di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Biella, Moncalieri, Ivrea: sede di esame: Torino - Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24;

per i posti assegnati alle località di Genova, Imperia, La Spezia, Savona: sede d'esame: Genova, liceo ginnasio « A. Doria », via Armando Diaz, 8; liceo scientifico « G. D. Cassini », via Galata n. 34; istituto tecnico industriale « Giorgi », via Timavo n. 43;

per i posti assegnati alle località di Padova, Rovigo, Treviso: sede d'esame: Padova, istituto professionale « E. Bernardi », via Manzoni n. 76; istituto tecnico industriale « G. Marconi », via Manzoni, 80; istituto professionale femminile « Usuelli Ruzza », via Michele Sanmicheli, 8;

per i posti assegnati alle località di Venezia e Belluno: sede d'esame: Venezia-Mestre, istituto tecnico industriale statale « A. Pacinotti », via Caneve, 93;

per i posti assegnati alle località di Verona, Vicenza, Trento, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine: sede d'esame: Verona, istituto tecnico « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66; scuola media statale « Betteloni », circonvallazione Oriani, 4;

per i posti assegnati alla località di Ferrara: sede d'esame: Ferrara, istituto tecnico per ragionieri « Vincenzo Monti », via Asso Novello;

per i posti assegnati alle località di Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Imola, Rimini: sede d'esame: Bologna, istituto tecnico industriale « Aldini Valeriani », via Bassanelli, 9/11; istituto statale tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7; liceo scientifico statale « Augusto Righi », viale C. Pepoli, 3;

per i posti assegnati alla località di Firenze: sede d'esame: Firenze, istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci », via di Terzolle, 91; istituto tecnico industriale « Leonardo da Vinci » biennio, via Panciatichi, 27; liceo scientifico « Leonardo da Vinci », via Giovanni di Marignolli, 1; istituto magistrale « Pascoli », viale Don Minzoni, 58; scuola media statale « Carducci », viale Gramsci, 11; istituto tecnico « Duca D'Aosta », via della Colonna n. 10;

per i posti assegnati alle località di Lucca, Livorno, Pisa: sede d'esame: Lucca, istituto tecnico « Francesco Carrara », viale A. Marti;

per i posti assegnati alle località di Grosseto, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia, Siena: sede d'esame: Grosseto, istituto tecnico agrario statale, via De Barberi, cittadella degli studi; istituto tecnico commerciale statale « Vittorio Fossombroni », via Sicilia, 45;

per i posti assegnati alle località di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro: sede d'esame: Ancona, scuola media statale « Giacomo Leopardi », via Veneto n. 9;

per i posti assegnati alle località di Chieti, Avezzano, Sulmona, Pescara, Teramo, L'Aquila: sede d'esame: Pescara, liceo ginnasio « G. D'Annunzio », via Venezia, 41; liceo scientifico statale « Leonardo da Vinci », via Colle Marino;

per i posti assegnati alle località di Perugia, Terni, Città di Castello: sede d'esame: Perugia, università degli studi, facoltà scienze politiche, via Pascoli; università degli studi, facoltà di magistero, via del Verzaro n. 75;

per i posti assegnati alle località di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Monza, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Cassino, Civitavecchia: sede d'esame: Roma, scuola media « EUR », via Civiltà del lavoro, 4; istituto tecnico « L. B. Alberti », viale Civiltà del lavoro, 4; scuola media « Principessa Piemonte », via Adria 19; liceo « F. Vivona », via della Fisica, 14; scuola media « Enrico De Nicola », viale C. T. Odescalchi, 75; scuola media « A. Locatelli », viale C. T. Odescalchi, 98; scuola media « Grottaperfetta », via di Grottaperfetta n. 302; scuola media « A. Einstein », via S. Gherardi, 85; scuola media « L. Fantappiè », via G. Bagnera, 64; liceo scientifico « Keplero », via C. Segrè, 8; scuola media « A. Vivaldi », via A. Severo, 210; istituto tecnico industriale « G. Armellini », largo Beato Placido Riccardi, 13; scuola media « E. De Amicis », via Valco S. Paolo, 19; scuola media « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7; istituto tecnico per geometri « Medici del Vascello », via Fonteiana, 111; liceo scientifico « G. B. Morgagni », via Fonteiana, 119; liceo « E. Q. Visconti », piazza del Collegio Romano, 4; scuola media « A. Pacinotti », via G. Camozzi, 8; istituto magistrale « G. Caetani », viale Mazzini, 36; scuola media « Col di Lana », via Col di Lana, 5; scuola media « Cola di Rienzo », via Caposile, 1; istituto professionale per il commercio « F. Ferrara », via Caposile, 1; liceo « Tito Lucrezio Caro », via Venezuela, 30; liceo « Giulio Cesare », corso Trieste, 48; scuola media « E. Mestica », via Cerveteri, 53; scuola media « F. Petrarca », via Camilla, 75; scuola media « C. Petrocchi », via Tuscolana, 208; liceo scientifico « Cannizzaro », via della Previdenza Sociale; scuola media « A. Severo », via A. Severo, 208; liceo ginnasio « Augusto » via Gela, 14;

per i posti assegnati alle località di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Aversa, Castellammare, Nola, Pozzuoli, Salerno, Nocera, Matera, Potenza: sede d'esame: Napoli, istituto tecnico « M. Pagano », via A. D'Isernia; liceo scientifico « G. Mercalli », via A. D'Isernia; IX liceo scientifico statale, via E. Gianturco, 56; scuola media statale « Saba e Filzi », vico Acitillo, 90; istituto tecnico commerciale « E. De Nicola », via E. A. Mario; scuola media statale « C. Pavese », via Domenico Fontana, 176;

per i posti assegnati alle località di Campobasso, Isernia: sede d'esame: Campobasso, istituto tecnico industriale « G. Marconi », piazza S. Francesco, 16;

per i posti assegnati alle località di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia, Vibo Valentia, Rossano: sede d'esame: Reggio Calabria, istituto tecnico industriale « Panella », via D. Cuzzocrea; istituto tecnico industriale « Secondo », via D. Cuzzocrea; istituto tecnico commerciale « Piria », via Piria, 1; liceo classico « Campanella », via Campanella;

per i posti assegnati alla località di Lecce: sede d'esame: Lecce, istituto tecnico industriale « E. Fermi », via Merine, 7; istituto tecnico « Costa », piazzetta De Santis;

per i posti assegnati alle località di Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Andria: sede d'esame: Bari, istituto tecnico industriale statale « Marconi », piazza Poerio; IV istituto tecnico commerciale statale, via F.lli Rosselli, 1; istituto tecnico statale commerciale e per geometri « Giulio Cesare », viale Einaudi; liceo ginnasio « O. Flacco », via Pizzoli, 58;

per i posti assegnati alla località di Messina: sede d'esame: Messina, liceo scientifico « Archimede », viale Regina Margherita, 3 (stabile ex Cappellini); istituto tecnico statale commerciale « A. M. Iaci », via C. Battisti; istituto tecnico autonomo per geometri « G. Minutoli », via Università, 2;

per i posti assegnati alle località di Catania, Ragusa, Siracusa, Noto: sede d'esame: Siracusa, istituto tecnico commerciale « A. Rizza », viale A. Diaz, 12; liceo scientifico statale « O. M Corbino », viale Regina Margherita, 16;

per i posti assegnati alle località di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani: sede d'esame: Palermo, liceo classico « Garibaldi », via Rotolo, 3; liceo scientifico « Cannizzaro », via Arimondi, 1;

per i posti assegnati alle località di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Iglesias: sede d'esame: Cagliari, liceo ginnasio « G. M. Dettori », via Palomba, 50; liceo ginnasio « Siotto Pintor » via Trento, 99; liceo scientifico « Pacinotti », via Liguria, 5; istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci », viale Ciusa, 4.

Nel caso di sedi d'esame suddivise in più scuole, la ripartizione dei candidati tra le stesse sarà disponibile, a partire dal 9 febbraio 1981, presso le sedi provinciali dell'INPS delle città ove avrà luogo la prova scritta; per Roma i candidati dovranno rivolgersi alla sede centrale.

(336)

Diario della prova scritta di selezione per il concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo).

La prova scritta di selezione del concorso pubblico a cinquecentotrentanove posti di commesso (ruolo amministrativo), rinviata a causa del sisma che ha colpito le regioni Campania e Basilicata, avrà luogo il 1° febbraio 1981 con inizio alle ore 9 nelle seguenti sedi:

per i posti assegnati alle località di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Biella, Moncalieri, Aosta: sede d'esame: Torino, Politecnico, corso Duca degli Abruzzi, 24;

per i posti assegnati alle località di Genova, Imperia, La Spezia, Savona: sedi d'esame: Genova, liceo ginnasio A. Doria, via A. Diaz, 8; liceo scientifico G.D. Cassini, via Galata, 34;

per i posti assegnati alle località di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Monza: sedi d'esame: Milano, istituto tecnico Gino Zappa, viale Marche, 71; liceo scientifico Luigi Cremona, viale Marche, 73, istituto magistrale Carlo Tenca, Bastioni di Porta Volta, 16;

per i posti assegnati alle località di Belluno, Padova, Venezia, Rovigo, Treviso, Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine: sedi d'esame: Padova, istituto professionale E. Bernardi, via Manzoni, 76; istituto tecnico industriale G. Marconi, via Manzoni, 80; istituto professionale femminile Usuelli Ruzza, via M. Sanmicheli, 8;

per i posti assegnati alle località di Verona, Vicenza, Trento: sede d'esame: Verona, istituto tecnico Cangrande della Scala, corso Portanuova, 66;

per i posti assegnati alle località di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Imola, Rimini: sede d'esame: Bologna, istituto tecnico industriale Aldini Valeriani, via Bassanelli, 9/11;

per i posti assegnati alle località di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, Piombino: sedi d'esame: Firenze, istituto tecnico industriale L. da Vinci, via Di Terzolle, 91; istituto tecnico industriale di via Panciatichi, 27; scuola media Carducci, viale Gramsci, 11; istituto tecnico Duca d'Aosta, via della Colonna, 10;

per i posti assegnati alle località di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro: sedi d'esame: Ancona, istituto magistrale Ferrucci, via Cadore, 1; scuola media G. Pascoli, via Cadore, 1/B;

per i posti assegnati alle località di Chieti, Avezzano, Sulmona, Pescara, Teramo: sede d'esame: Pescara, liceo ginnasio G. D'Annunzio, via Venezia, 41;

per i posti assegnati alle località di Perugia, Terni, Città di Castello: sede d'esame: Perugia, istituto tecnico commerciale V. Emanuele II, piazza Anna Frank, 11;

per i posti assegnati alle località di Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Cassino, Civitavecchia: sedi d'esame: Roma, scuola media EUR, via Civiltà del Lavoro, 4; istituto tecnico L. B. Alberti, viale Civiltà del Lavoro, 4; liceo scientifico Keplero, via C. Segrè, 8; liceo F. Vivona, via Della Fisica, 14; scuola media Enrico de Nicola, viale C.T. Odescalchi, 75; scuola media A. Locatelli, viale C.T. Odescalchi, 98; scuola media Grottaperfetta, via di Grottaperfetta, 302; scuola media Alberto Einstein, via Silvestro Gherardi, 85; scuola media A. Severo, via A. Severo, 203; scuola media A. Vivaldi, via A. Severo, 210; istituto tecnico industriale G. Armellini, largo Beato Placido Riccardi, 13; scuola media E. De Amicis, via Valco S. Paolo, 19; scuola media A. Manzoni, viale di Villa Pamphili, 7; istituto tecnico per geometri Medici del Vascello, via Fonteiana, 111; liceo scientifico G B. Morgagni, via Fonteiana, 119; liceo E. Quirino Visconti, piazza del Collegio Romano, 4; scuola media L. Fantappiè, via Giuseppe Bagnera, 64; scuola media Antonio Pacinotti, via Gabriele Camozzi, 8; istituto magistrale Gelasio Caetani, viale Mazzini, 36; scuola media Col di Lana, via Col di Lana, 5, scuola media Cola di Rienzo, via Caposile, 1; istituto professionale per com. F. Ferrara, via Caposile, 1; liceo Tito Lucrezio Caro, via Venezuela, 30; liceo Giulio Cesare, corso Trieste, 48; scuola media Enrico Mestica, via Cerveteri, 53, scuola media Principessa di Piemonte, via Adria, 19; scuola media Francesco Petrarca, via Camilla, 75; scuola media Carlo Petrocchi, via Tuscolana, 208;

per i posti assegnati alle località di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Aversa, Castellammare, Nola, Pozzuoli: sedi di esame: Napoli, liceo scientifico G. Mercalli, via A. D'Isernia; istituto tecnico M. Pagano, via A. D'Isernia; 9° liceo scientifico statale, via E. Gianturco, 56; istituto tecnico commerciale E. de Nicola, via E. A. Mario; scuola media statale C. Pavese, via D. Fontana, 176; VI istituto tecnico industriale, via Manzoni, 53; VI istituto tecnico industriale, succursale, via Caravaggio, 93; liceo scientifico L. Caro, via Manzoni, 54; scuola media statale Saba e Filzi, vico Acitillo;

per i posti assegnati alle località di Salerno, Nocera, Potenza: sede d'esame: Salerno, istituto tecnico A. Genovesi, via Principessa Sichelgaita, 12/4;

per i posti assegnati alle località di Campobasso, Isernia: sede d'esame: Campobasso, istituto tecnico industriale G. Marconi, piazza S. Francesco, 16;

per i posti assegnati alle località di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Lamezia, Vibo Valentia, Rossano: sedi d'esame: Reggio Calabria, scuola media V. da Feltre, via Cannizzaro, 12; scuola media D. Vitrioli, via Possidonea; scuola media G Galilei, piazza Castello;

per i posti assegnati alle località di Bari, Foggia, Andria, Matera: sedi d'esame: Bari, istituto tecnico industriale G. Marconi, piazza Poerio; istituto tecnico commerciale G. Cesare, viale Einaudi; IV istituto tecnico commerciale, via F. Rosselli, 1;

per i posti assegnati alle località di Brindisi, Taranto, Lecce: sedi d'esame: Lecce, istituto tecnico industriale E. Fermi, via Merine, 7; scuola elementare C. Battisti, via Achille Costa, 7;

per i posti assegnati alle località di Agrigento, Palermo, Trapani, Sciacca: sedi d'esame: Palermo, liceo classico Garibaldi, via Rotolo, 3; liceo ginnasio Meli, via Libertà, 46; liceo scientifico Cannizzaro, via Arimondi, 1; IV istituto tecnico commericale, via Rallo, 1; istituto tecnico industriale E. Maiorana, via La Marmora, 66;

per i posti assegnati alle località di Caltanissetta, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa, Noto: sedi d'esame: Catania, scuola media D. Alighieri, via Cagliari, 59; istituto tecnico commerciale C. Gemellaro, corso Indipendenza, 228;

per i posti assegnati alla località di Messina: sede d'esame: Messina, liceo scientifico Archimede, viale Regina Margherita, 3 (stabile ex Cappellini);

per i posti assegnati alle località di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Iglesias: sedi d'esame: Cagliari, liceo ginnasio G.M. Dettori, via Palomba, 50; istituto magistrale E. D'Arborea, via Amat, 7.

Nel caso di sedi d'esame suddivise in più scuole, la ripartizione dei candidati tra le stesse sarà disponibile, a partire dal 26 gennaio 1981, presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. delle città ove avrà luogo la prova scritta; per Roma i candidati dovranno rivolgersi alla sede centrale.

(337)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutive (coadiutori dattilografi) ed ausiliarie (operai) dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai progetti arti, archivi e biblioteche.

Le prove pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle carriere esecutive (coadiutori dattilografi) ed ausiliarie (operai) dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai progetti arti, archivi e biblioteche, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, registrato alla Corte

dei conti, addì 12 giugno 1980, registro n. 5, foglio n. 44, e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, si svolgeranno in Roma con inizio alle ore 9 nelle sedi e giorni sottoindicati:

Esame di idoneità a posti di coadiutori-dattilografi

Sede di esame: locale dell'ufficio concorsi, viale A. Lincoln n. 1, Roma (EUR), con il seguente diario di esami:

10 febbraio 1981 da Abate ad Atzara;
11 febbraio 1981 da Audino a Biancalana;
12 febbraio 1981 da Bianchi a Buzi;
13 febbraio 1981 da Caboni a Carusotti;
16 febbraio 1981 da Casa a Ciotti;
17 febbraio 1981 da Cipolletti a Critelli;
18 febbraio 1981 da Crivelli a Del Sante;
19 febbraio 1981 da Del Vecchio a Di Rocco;
20 febbraio 1981 da Di Rosa a Ficco;
23 febbraio 1981 da Fichera a Gatta;
24 febbraio 1981 da Gatto a Guelfo;
25 febbraio 1981 da Guerra a Librizzi;
26 febbraio 1981 da Licalzi a Mancini;
27 febbraio 1981 da Mancuso a Mazza;
2 marzo 1981 da Mazzanella a Muollo;
3 marzo 1981 da Mura a Palozzi;
4 marzo 1981 da Palumbo a Picardi;
5 marzo 1981 da Picchi a Rabilli;
6 marzo 1981 da Radicchi a Sabato;
9 marzo 1981 da Sabatella a Scopelliti;
10 marzo 1981 da Scordia a Storino;
11 marzo 1981 da Stornelli a Trivellin;
12 marzo 1981 da Troccoli a Urso;
13 marzo 1981 da Vacca a Zuffi.

Esami di idoneità a posti di operaio

Sede di esame: Museo nazionale degli strumenti musicali, piazza S. Croce in Gerusalemme, 9/A, Roma, con il seguente diario di esami:

9 febbraio 1981 da Abagnato ad Artiere;
10 febbraio 1981 da Ascenzi a Benedetto;
11 febbraio 1981 da Bernardi a Brozzu;
16 febbraio 1981 da Bruggiati a Cappelli Maria;
17 febbraio 1981 da Cappelli Riccardo a Ceci;
18 febbraio 1981 da Cefariello a Colasuonno;
23 febbraio 1981 da Colato a Cutillo;
24 febbraio 1981 da D'Abrunzo a Dell'Orco;
25 febbraio 1981 da Dell'Uomo a Di Lorenzo Antonio;
2 marzo 1981 da Di Lorenzo Loredana a Fava;
3 marzo 1981 da Federico a Frati;
4 marzo 1981 da Frau a Giorgi;
9 marzo 1981 da Giovannelli a La Morticella;
10 marzo 1981 da Lancieri a Manca;
11 marzo 1981 da Mancinelli a Mazzarella;
16 marzo 1981 da Mazzei a Mori;
17 marzo 1981 da Moriniello a Oriola;
18 marzo 1981 da Orrù a Pedalino;
23 marzo 1981 da Pedone a Pintus;
24 marzo 1981 da Piperata a Puggioni;
25 marzo 1981 da Pugliani a Rossi Angelina;
30 marzo 1981 da Rossi Valerio a Santilli Gianni;
31 marzo 1981 da Santilli Giovanni a Sestito;
1 aprile 1981 da Sfani a Tarsia;
6 aprile 1981 da Tarulli a Ventola;
7 aprile 1981 da Ventura a Zoccheddu.

(259)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 edlla legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Stelio Pellegrini, nato a Valmontone il 3 settembre 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 20 novembre 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Nicola Perna, nato a Napoli il 20 marzo 1928 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 20 novembre 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(311)

Elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato; sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al

relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 16 giugno 1980 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoindicati:

Baldassi Gianfranco, nato a Portogruaro il 13 novembre 1933;

Santoni Nazzareno, nato a Jesi il 3 ottobre 1934.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(312)

Elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1977 e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Dalla Costa Maurizio, nato a Schio il 3 aprile 1941, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dalla Costa Maurizio, nato a Schio il 3 aprile 1941, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di chirurgia generale, presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 4 agosto 1980 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(313)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Commissione giudicatrice del concorso riservato ad un posto di ufficiale sanitario vacante nell'unità sanitaria locale di Scandiano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2771 in data 13 settembre 1978 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del consorzio socio-sanitario di Scandiano;

Visto il proprio decreto n. 3124 in data 15 dicembre 1980 con il quale il concorso in premessa è stato revocato dovendosi lo stesso effettuare come concorso riservato, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979;

Vista la lettera della regione Emilia-Romagna n. 61.1/9353 del 1° settembre 1980;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

la commissione giudicatrice del concorso riservato per il posto di ufficiale sanitario dell'unità sanitaria locale di Scandiano è costituita come segue:

Presidente:

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Modena;

Componenti:

Tonelli prof. Enrico, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Bologna;

Mauri prof. Carlo, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Modena;

Malavasi dott. Arrigo, medico provinciale di Modena;

Ponzoni, prof. Renato, ufficiale sanitario del comune di Rimini;

Malvasi dott. Giancarlo, funzionario della sezione decentrata di controllo di Modena.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Tommaso Lavorata, funzionario amministrativo dell'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 6 gennaio 1981

Il medico provinciale: BATTIATI

(260)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(80/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a due posti di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(62/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(59/S)

OSPEDALE «DI VENERE» DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(61/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asola (Mantova).

(81/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

tre posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(63/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale addetto alla sezione di traumatologia d'urgenza aggregata alla clinica I;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(64/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a sei);

tre posti di assistente di medicina generale (il numero dei posti è elevato a cinque);

un posto di assistente di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia (il numero dei posti è elevato a sette);

un posto di assistente di otorinolaringoiatria (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(65/S)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 48.

Autorizzazione, per l'anno 1980, della maggior spesa di L. 40.000.000 per la gestione delle mense per studenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, limitatamente all'anno 1980, la ulteriore spesa di L. 40.000.000 per la gestione delle mense per gli studenti.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che graverà sul cap. 44400 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, si provvede con riduzione di pari importo del fondo globale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 (allegato 7 alla legge regionale 29 gennaio 1980, n. 8, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 36).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento delle spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti - allegato 7) . . . . L. 40.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 44400. — Spese per le mense per studenti L. 40.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 49.

Modificazioni della pianta organica del personale dell'amministrazione regionale e dell'ordinamento dei servizi regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

Presidenza del consiglio regionale:

un posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

un posto di ragioniere-economo (quinto livello, ruolo del personale di ragioneria);

due posti di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

due posti di coadiutore (quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Segreteria generale:

un posto di primo segretario capo servizio (qualifica vice-dirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

un posto di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

un posto non di ruolo di direttore dell'ufficio di Roma;

Assessorato delle finanze:

un posto di analista (qualifica vice-dirigenziale, ruolo del personale del centro elaborazione dati);

Assessorato dell'industria, commercio e artigianato:

un posto di primo segretario capo servizio (qualifica vicedirigenziale, ruolo del personale amministrativo);

un posto di segretario (quinto livello, ruolo del personale amministrativo);

otto posti di coadiutore (quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Assessorato alla pubblica istruzione:

un posto di ragioniere (quinto livello, ruolo del personale di ragioneria);

un posto di coadiutore (quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Funivia Buisson-Chamois:

un posto di vice capo servizio tecnico (quarto livello, ruolo del personale addetto alla funivia Buisson-Chamois).

Art. 2.

Nelle tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati *A* e *C* alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono soppressi i seguenti posti:

Segreteria generale:

un posto di coadiutore (quarto livello, ruolo del personale amministrativo);

Funivia Buisson-Chamois:

un posto di fattorino (secondo livello, ruolo del personale addetto alla funivia Buisson-Chamois).

Art. 3.

Nell'elenco dei servizi e degli uffici dell'assessorato dell'industria, commercio e artigianato allegato alla legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4, è soppresso l'alinea *c*) del punto 2).

Nello stesso elenco sono aggiunti il servizio trasporti e il servizio studi economici, statistica, prezzi e cooperazione.

Art. 4.

L'art. 34 dell'ordinamento dei servizi regionali, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è integrato con il seguente alinea:

« *g*) trasporti ».

Art. 5.

Dopo l'art. 40 dell'ordinamento dei servizi regionali, approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« Art. 40-*bis* - *Trasporti*. — Servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee funicolari, funiviarie e automobilistiche - circolazione stradale - questioni concernenti il personale dipendente dalle aziende concessionarie - approvazione regolamenti comunali per noleggi e servizi di piazza - sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli ».

Art. 6.

All'art. 60 dell'ordinamento dei servizi regionali approvato con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è soppresso l'alinea lettera *b*).

Art. 7.

L'art. 1 della legge regionale 3 maggio 1977, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito della presidenza della giunta regionale è istituito il servizio patenti e sanzioni amministrative, al quale sono attribuite le funzioni amministrative di competenza prefettizia e regionale in materia di patenti di guida e di sanzioni amministrative sostitutive di sanzioni penali ».

Art. 8.

Il secondo comma, punto 3), dell'art 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è così modificato:

« 3) diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente o diploma di laurea in economia e commercio:

direttore o vice direttore dell'ufficio regionale del turismo - dirigente di assessorato dell'assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti - primi segretari capi dei servizi camerali, del servizio industria artigianato e lavoro, del servizio zona franca e del servizio trasporti »

Art. 9.

Per la nomina ai posti di analista e di capo centro elaborazione dati è richiesta la laurea in informatica ovvero un diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato da una anzianità di servizio almeno quinquennale maturata in posti di capo centro, analista o programmatore presso il centro elaborazione dati.

Art. 10.

Il posto non di ruolo di direttore dell'ufficio di Roma sarà conferito dalla giunta regionale mediante incarico a personale appartenente ai ruoli amministrativi dalla Regione

All'atto del conferimento dell'incarico il personale è collocato, con il proprio consenso, in posizione di fuori ruolo conservando il trattamento economico di cui è provvisto e il titolo al successivo sviluppo di carriera nel ruolo di appartenenza.

Al personale suddetto, in aggiunta al trattamento economico in godimento, può essere attribuita una speciale indennità di incarico da determinarsi in conformità all'art. 192 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11.

L'assessorato dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assume la denominazione di assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 12.

La sovrintendenza ai monumenti, antichità e belle arti assume la denominazione di sovraintendenza ai beni culturali ed ambientali.

Art. 13.

Gli attuali titolari dei posti soppressi ai sensi del precedente art. 2, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento.

Essi saranno progressivamente immessi nei posti che si renderanno vacanti nei ruoli ordinari, relativi alla corrispondente qualifica.

Art. 14.

L'ottavo comma dell'art. 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

« Al ragioniere economo è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di lire cinquantamila lorde.

Al ragioniere economo della presidenza del consiglio è corrisposta una indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di lire venticinquemila lorde ».

Art. 15.

Le misure lorde giornaliere dell'indennità prevista dall'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono modificate come segue:

capo centro elaborazione dati e analista L. 1800;
programmatore L. 1100;
coadiutore L. 900.

Art. 16.

Le indennità previste dai precedenti articoli 14 e 15 sono corrisposte con decorrenza dal 1° gennaio 1979, non sono pensionabili, non sono computate agli effetti della tredicesima mensilità nè dell'indennità di grado nè dei premi straordinari di anzianità nè dell'indennità per cessazione del rapporto di impiego. L'indennità di cui all'art. 14 è ridotta in proporzione alle assenze dal servizio di durata superiore a venti giorni.

Art. 17.

Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, è abrogato.

Le graduatorie di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, hanno efficacia fino a diciotto mesi dalla data della loro approvazione, agli effetti dell'attribuzione degli incarichi previsti dal secondo comma, paragrafo C), dell'art. 4 della legge stessa.

Art. 18.

L'onere di L. 193.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà per L. 190.500.000 sul cap. 20900 e per lire 3.000.000 sul cap. 21200 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al cap. 50000 del bilancio per l'anno finanziario 1980.

All'onere di L. 190.500.000 per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci

Art. 19.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap 50000 — Fondo globale per finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali	L. 193.500.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900. — Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'ente . .	L. 190.500.000
Cap. 21200. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale	L. 3.000.000
Totale . . .	L. 193.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 50.

Concessione di garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di Aymavilles.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, nell'interesse del consorzio di miglioramento fondiario Ozein, con sede in Aymavilles, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, fino alla concorrenza massima di L. 53.000.000, per la stipulazione di un mutuo integrativo di L. 41.000.000, da contrarre dal consorzio con lo Istituto bancario San Paolo di Torino, in conformità dell'articolo 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinato al finanziamento delle opere di costruzione di un acquedotto rurale.

La garanzia è della durata di anni 20, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, e comprende gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'Istituto mutuante.

Essa ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2.

La concessione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno da parte del consorzio di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti l'esecuzione delle opere previste a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno da parte del consorzio di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell'acquedotto rurale di Ozein, come da progetto approvato dalla Regione e dal Ministero agricoltura e foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'Istituto bancario San Paolo di Torino secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1956, n. 910;

all'impegno da parte dell'istituto mutuante di trasmettere all'amministrazione regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l'importo e le date di ogni erogazione di somme al consorzio.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o di impedimento, l'assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale, nonchè a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La giunta regionale è altresì autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fidejussoria, dandone tempestiva comunicazione al consiglio.

Art. 4.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fidejussoria prevista dalla presente legge valutati in annue lire 3.000.000 faranno carico al cap. 51000 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione all'importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti nel corrispondente capitolo di bilancio nel limite massimo di L. 3.000.000.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980, sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) . . . . L. 3.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 51000. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . . . L. 3.000.000

Nell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980, approvato con legge regionale n. 8 del 29 gennaio 1980 è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 10 *dicembre* 1980, *n.* 50:

garanzia fidejussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, per l'assunzione di un mutuo bancario da parte del consorzio di miglioramento fondiario Ozein con sede in comune di Aymavilles.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 51.

Aumento, limitatamente all'anno 1980, del finanziamento per « Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1980 è autorizzata la maggiore spesa di lire 120.000.000 per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, numero 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale.

Art. 2.

Il maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante ad annue L. 120.000.000, graverà sul cap. 31950 (spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature agricole), della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere di L. 120.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 120.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31950. — Spese, contributi e sussidi per l'incremento delle macchine e delle attrezzature L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 52.

Rifinanziamento per l'anno 1980, delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 22, 23, 24 e 25.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1980, contributi per l'abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed i consorzi sottoelencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di L. 400.000.000, così ripartito:

1) L. 70.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 22;

2) L. 70.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 22;

3) L. 190.000.000 al consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n 24;

4) L 70 000.000 al consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978 n. 25

Art 2.

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi nel corso dell'anno 1980 dovranno essere utilizzate, nell'anno o negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art 1.

Art. 3.

L'onere di L. 400.000.000 derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sui capitoli 35750, 36600, 36900 e 37850 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento)	L. 400.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 35750. — Contributo al consorzio garanzia fidi tra gli industriali della Valle d'Aosta . .	L. 190.000.000
Cap. 36600. — Contributi al consorzio garanzia fidi tra gli artigiani dell'associazione artigiani	» 70.000.000
Cap. 36900. — Contributo al consorzio garanzia fidi tra i commercianti della Valle d'Aosta	» 70.000.000
Cap. 37850. — Contributo al consorzio garanzia fidi tra gli albergatori della Valle d'Aosta	» 70.000.000
Totale . . .	L. 400.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 53.

Revisione dei contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea, previsti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ammontare dei contributi disposti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, in favore delle imprese private concessionarie di autoservizi di linea, è aumentato, per l'anno 1980 e seguenti, di lire 330 milioni.

L'importo del contributo annuo per ciascun dipendente in servizio sarà accertato con provvedimento della giunta regionale.

Art. 2.

L'onere di lire 330 milioni, derivante a carico della Regione per l'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 38000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980 e seguenti.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 50000 della parte spesa del bilancio stesso.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti, nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione, per l'anno finanziario 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)	L. 300.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 38000. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori (legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, legge regionale 23 giugno 1975, n. 25, legge regionale 5 novembre 1976, numeri 45 e 46, legge regionale 15 giugno 1978, n. 20, legge regionale 10 dicembre 1980, n. 53)	L. 330.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 54.

Maggiori spese per la costruzione di opere stradali e altre opere a mezzo di cantieri di lavoro (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento previsto dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, concernente le spese per la costruzione di opere stradali e altre opere a mezzo di cantieri di lavoro, è aumentato di L. 200.000.000.

Art. 2.

Il maggiore onere di L. 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 26400 (Spese per la costruzione di opere stradali e di altre opere a mezzo di cantieri di lavoro - legge regionale 22 giugno 1964, n. 8), della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1980.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (*Fondo globale per il finanziamento di*

spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1980.

Art. 3.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) . . . . L. 200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 26400. — Spese per costruzione di opere stradali e di altre opere a mezzo di cantieri di lavoro - legge regionale 22 giugno 1964, n. 8 . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 55.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, concernente la promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1981, alla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

« L'attivo della gestione del servizio di assistenza domiciliare derivante da contributi che i soggetti fruenti del servizio corrispondono agli enti di cui al primo comma è versato alla Regione, contestualmente alla presentazione dei rendiconti di cui al successivo art. 12 ».

all'art. 11 dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:

« I programmi annuali degli enti debbono prevedere le misure della contribuzione degli assistiti alla fruizione dei servizi ».

all'art. 13 è aggiunto il seguente comma:

« L'assunzione, da parte degli enti locali, di personale da adibire al servizio di assistenza domiciliare deve essere preventivamente autorizzata dall'assessore alla sanità ed assistenza sociale ».

all'art. 14 la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) sino alla copertura totale delle spese per il personale addetto al servizio di assistenza domiciliare e sino ad un massimo dell'80 % delle altre spese del servizio ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1980, n. 56.

Indennità di carica e rimborso spese spettanti ai consiglieri regionali, ai membri della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 15 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di carica ed i rimborsi di spese spettanti ai consiglieri, ai membri della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti sono regolati dalla presente legge.

Sono abrogate le leggi 5 novembre 1976, n. 48 è 27 dicembre 1979, n. 76.

Art. 2.

Con decorrenza dalla data della prima convocazione del consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla convalida delle elezioni, nel caso del seggio rimasto vacante a norma dell'art. 25 dello statuto speciale, ai consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al 30 % dello stipendio lordo iniziale dei magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97, ed al cento per cento della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

L'ufficio di presidenza del consiglio in relazione all'adeguamento del trattamento economico dei predetti magistrati determinerà l'ammontare della indennità collegata al loro stipendio, proponendo al consiglio le variazioni di bilancio per la copertura della maggior spesa.

Ai consiglieri regionali non competono altre indennità o altri compensi, oltre a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, è corrisposta, per spese inerenti all'espletamento del mandato una diaria mensile lorda pari a lire duecentosettantamila.

L'ufficio di presidenza del consiglio con propria deliberazione può modificare l'ammontare della predetta diaria mensile sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive, proponendo al consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa.

Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari sarà effettuata, nel mese successivo sull'importo della diaria di cui ai precedenti commi una ritenuta di lire ventimila; per ogni mezza giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle commissioni e degli altri organi interni del consiglio l'importo di detta ritenuta è di lire diecimila.

Tali ritenute non saranno effettuate quando l'assenza è dovuta ad un incarico di missione per conto della Regione dato dal presidente del consiglio o dal presidente della giunta regionale o a ricovero in ospedale.

L'importo delle predette ritenute sarà versato al fondo cassa di previdenza per i consiglieri regionali, istituto con l'articolo 120 del vigente regolamento interno per il funzionamento del consiglio.

Art. 4.

L'indennità di carica e la diaria previste nei precedenti articoli sono soggette a ritenute per contributi previdenziali nelle misure stabilite dai competenti organi, in base alle esigenze contabili dei rispettivi fondi.

Il fondo costituito con i contributi previdenziali di cui al comma precedente ha natura di fondo mutualistico interno, e non costituisce assicurazione previdenziale.

La misura dell'assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di previdenza per i membri del consiglio regionale è determinata almeno annualmente dal comitato amministrativo della Cassa, in relazione alle esigenze finanziarie della cassa stessa, sulla base massima del cento per cento dell'indennità mensile di carica di cui all'art. 2 della presente legge.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 gli aumenti dell'indennità integrativa speciale concorrono nella misura del 50% a determinare la base dell'indennità di carica per il calcolo del predetto assegno vitalizio. Detti aumenti avranno cadenza annuale e saranno quantificati al 1° gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi verificatisi nel corso dell'anno precedente.

Ai consiglieri che cessino dal mandato per qualsiasi causa o che non siano rieletti, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui all'art. 2, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 ai membri della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti è attribuita, in aggiunta alle indennità di cui ai precedenti articoli, a decorrere dalla data delle rispettive elezioni o nomine, una indennità di carica determinata sulla base dei sottoindicati valori percentuali dello stipendio lordo iniziale dei magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97:

a) 90% al presidente della giunta;

b) 60% al presidente del consiglio ed agli assessori;

c) 15% ai vice presidenti del consiglio, ai consiglieri segretari di consiglio ed ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

Le indennità di carica di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro e spettano una sola volta.

Art. 6.

Ai membri dell'ufficio di presidenza del consiglio e della giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso del vagone letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi di linea.

Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio nonchè per l'eccedente periodo non inferiore alle sette ore, è inoltre corrisposta una indennità di missione pari alle indennità spettanti ai magistrati di Corte e di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori per missioni nel territorio dello Stato o all'estero.

In sostituzione dell'indennità di missione di cui al comma precedente, può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10% del loro ammontare per le spese non documentabili.

Tale maggiorazione è elevata al 20% per le missioni effettuate all'estero.

Per i viaggi che comportano un'assenza dalla sede di durata inferiore alle ventiquattro ore e senza pernottamento fuori sede l'indennità di cui al secondo comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta in ogni caso, una indennità pari alla indennità chilometrica corrisposta ai dipendenti dell'amministrazione regionale.

Art. 7.

Il trattamento di missione di cui al precedente art. 6 spetta anche ai consiglieri regionali che si recano fuori dalla propria residenza per incarico del presidente del consiglio regionale o del presidente della giunta regionale.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta spetta un rimborso forfettario di dieci presenze mensili pari ad un quarto del prezzo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare.

Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle commissioni, il rimborso di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotto di un decimo.

Art. 9.

Norme transitorie

Per l'anno 1980 restano ferme le misure degli assegni vitalizi e dei rimborsi spese già corrisposti e da corrispondere fino al 31 dicembre in base alla normativa vigente fino all'entrata in vigore della presente legge.

Agli ex consiglieri regionali che hanno fatto parte del consiglio anteriormente alla legislatura iniziata il 25 novembre 1963, l'assegno vitalizio, riferito a tale periodo, è ridotto del 20 per cento.

Art. 10.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 109.000.000 per l'anno 1980 e a L. 124.000.000 a decorrere dall'anno 1981 graverà per L. 35.000.000 sul cap. 20000 (« Competenze dovute ai membri del consiglio regionale - legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 ») e per L. 74.000.000 sul cap. 20250 (« Indennità di carica per il presidente della giunta regionale e per gli assessori - legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980.

Alla copertura dell'onere di L. 109.000.000 per l'anno 1980 si provvede:

a) per L. 92.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ») della parte spesa del bilancio preventivo per l'anno 1980);

b) per L. 17.000.000 mediante l'utilizzo di parte della maggiore entrata già accertata sul cap. 1700 (« Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali - decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, articoli 4, 5 e 6 ») della parte entrata del bilancio per l'anno 1980.

La copertura dell'ulteriore maggiore onere di L. 15.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1981 è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione delle entrate erariali previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.

Art. 11.

Al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 1700. — Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali - decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, articoli 4, 5 e 6 . . . . L. 17.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000. — Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) . . . . . . L. 92.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20000. — Competenze dovute ai membri del consiglio regionale - legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 . . . . L. 35.000.000

Cap. 20250. — Indennità di carica per il presidente della giunta regionale e per gli assessori - legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 . . . L. 74.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1980

ANDRIONE

(230)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1980, n. **68.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme finanziarie di contabilità regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 126 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, così come integrato con l'art. 5 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 32, il settimo comma viene sostituito dal seguente:

« Le quote degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio regionale, iscritti in corrispondenza alle assegnazioni dello Stato di cui al precedente terzo comma, possono — in deroga al primo e secondo comma del precedente art. 6 — venir trasferite, previa deliberazione della giunta, oltre i termini ivi previsti ».

Allo stesso art. 11 viene aggiunto il seguente ottavo comma:

« Le somme trasferite, ai sensi del precedente settimo comma, oltre il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio vengono considerate provenienti dal penultimo esercizio precedente quello in cui le somme stesse vanno trasferite ».

Art. 2.

Nella legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, viene inserito il seguente art. 4-*bis*:

Art. 4-*bis* - *Gestione provvisoria del bilancio.* — Qualora al primo gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore all'inizio dell'esercizio finanziario in pendenza degli adempimenti di cui all art. 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è autorizzata la gestione, in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state rinviate dal Governo al consiglio regionale a norma dell'art. 29 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ovvero nei confronti di dette leggi il Governo abbia promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma del medesimo art 29, è autorizzata la gestione del bilancio medesimo limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso in cui il rinvio o l'impugnativa investano l intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista in ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggior spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi ».

Art. 3.

Le somme iscritte in conto residui, ai sensi del quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, ed impegnate a decorrere dall'esercizio 1979 in base ad atti che, successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, non vengano ammessi al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei conti, sono portate in economia, salva la facoltà della giunta regionale, per particolari validi motivi, di autorizzare il reimpiego delle predette somme con atti immuni da vizi di legittimità entro l'esercizio successivo a quello di definizione del primo procedimento di controllo. Agli impegni assunti con detti atti si applica il disposto del sesto comma dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 dicembre 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1980, n. 69.

Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile in attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 126 *del* 17 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani assunti dalla Regione, dagli enti dalla stessa dipendenti, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dal consorzio intercomunale per lo sviluppo economico e sociale (C.I.S.E.S.), mediante i contratti stipulati in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1980, ovvero già scaduti purché siano stati portati a termine, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione ha stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente ai giovani impiegati nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 1° giugno 1980.

Tali disposizioni trovano applicazione altresì, nei confronti dei giovani assunti dagli enti di cui al primo comma mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

Ai giovani di cui ai commi precedenti, ivi compresi i giovani dimissionari, competono, relativamente ai periodi di effettivo servizio prestato, i miglioramenti retributivi concessi ai dipendenti dello Stato ai sensi della normativa vigente.

Con effetto dal 15 gennaio 1980 la Regione e gli enti di cui al primo comma del presente articolo non possono predisporre nuovi progetti, ai sensi della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

Art. 2.

I giovani assunti con i contratti, di cui all'art. 1 della presente legge, sono ammessi esclusivamente all'esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta la assunzione.

L'esame consiste nella valutazione dei titoli con particolare riguardo a quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani stessi durante l'esecuzione dei progetti, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio, finalizzati alla valutazione delle esperienze di lavoro acquisite.

L'esame di idoneità è effettuato al più presto e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i giovani il cui rapporto di lavoro scade in data successiva l'esame è effettuato almeno trenta giorni prima della data di scadenza medesima e, comunque, entro il 30 settembre 1981.

Nei confronti dei giovani che non partecipano all'esame di idoneità, salvi i casi di comprovato impedimento per gravi motivi per i quali con deliberazione della giunta regionale è disposta l'effettuazione dell'esame in un turno successivo, e

nei confronti di quelli che non superano l'esame stesso, il rapporto di lavoro è risolto di diritto alla scadenza del contratto, eventualmente come prorogato ai sensi del precedente art. 2, primo comma.

Art. 3.

L'esame di idoneità è effettuato per profili professionali omogenei ove possibile, per ogni progetto specifico ovvero per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale, si disporrà:

l'equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche iniziali dei corrispondenti livelli funzionali vigenti presso gli enti di cui all'art. 1;

i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi;

le modalità ed i tempi di effettuazione degli esami;

la nomina delle commissioni esaminatrici, delle quali dovranno comunque essere chiamati a far parte rappresentanti delle associazioni A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M., designati dal presidente delle sezioni regionali delle medesime, ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli atti delle commissioni esaminatrici sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Regione la graduatoria unica regionale prevista dall'art. 26-*septies*, primo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La graduatoria unica è articolata per livelli funzionali statali e, nell'ambito di ciascun livello, per qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli in base ai quali sono stati stipulati i contratti e le convenzioni a sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

L'individuazione dei profili professionali risulterà anche dall'esame dei progetti specifici relativi.

I giovani che hanno superato l'esame previsto nell'art. 3 della presente legge, sono iscritti, con deliberazione della giunta regionale, nella graduatoria di cui al precedente comma e collocati nella posizione iniziale del livello funzionale per accedere al quale hanno sostenuto l'esame stesso.

L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data nella quale ha avuto inizio il rapporto di lavoro.

Nei confronti dei giovani il cui rapporto di lavoro ha avuto inizio alla medesima data, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nell'esame di idoneità.

A parità di condizioni, l'ordine di precedenza nella graduatoria è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

I giovani, che avendo superato l'esame di idoneità sono iscritti nella graduatoria di cui al precedente art. 5, riprendono ovvero continuano a svolgere la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di norma, presso l'ente che li ha utilizzati, e ciò fino all'immissione nei ruoli degli enti di cui all'art. 1.

Al fine di garantire una più razionale utilizzazione dei giovani e tuttavia consentita la temporanea assegnazione degli stessi presso altri enti pubblici che ne facciano richiesta alla Regione la quale vi provvede previo assenso degli interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza, sentiti gli enti di provenienza e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Ai giovani di cui ai commi precedenti spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente di appartenenza, nonché il trattamento economico iniziale previsto per il personale di ruolo appartenente al medesimo livello funzionale.

Per i giovani che hanno superato l'esame di idoneità, i contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, si intendono risolti dalla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al primo comma.

Su proposta dell'assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, la giunta regionale approva annualmente i piani di riparto dei fondi disponibili, rispettivamente sui capitoli 8558 e 8559 di cui al successivo art. 11, tra gli enti di cui all'art. 1.

Per l'anno 1981, i piani di riparto sono approvati relativamente al periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente art. 5 e la data del 31 dicembre 1981.

I criteri di ripartizione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

I giovani che non abbiano partecipato all'esame di idoneità, ovvero che non lo abbiano superato, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto stipulato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

Art. 6.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26-*septies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione e gli altri enti indicati nell'art. 1, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Per quanto concerne l'organico del personale della regione Friuli-Venezia Giulia, la riserva di cui al comma precedente va calcolata dopo detratte le riserve di posti di cui all'art. 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nonchè quelle previste dalla normativa statale sulle assunzioni obbligatorie.

Analoghi provvedimenti possono essere adottati dagli altri enti locali operanti nell'ambito della Regione, in conformità alla normativa vigente.

Art. 7.

La Regione effettua una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'art. 1 per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria istituita ai sensi della presente legge.

Agli stessi fini, gli enti di cui all'art. 1, compresi quelli che non hanno stipulato contratti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili e le richieste numeriche di personale per la copertura degli stessi, specificando qualifiche e profili professionali, oltre che la sede di lavoro.

Gli enti medesimi comunicano altresì alla Regione, entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni di revisione delle proprie dotazioni organiche, le ulteriori disponibilità di posti accertate. Successivamente, con scadenza trimestrale, comunicano gli ulteriori posti disponibili a seguito di pensionamento, dimissioni, etc.

Art. 8.

Per l'avviamento dei giovani presso gli enti richiedenti è istituita una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa, della quale faranno comunque parte rappresentanti delle associazioni A.N.C.I., U.P.I. ed U.N.C.E.M. ed i rappresentanti sindacali designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Su conforme parere della commissione di cui al comma precedente, la regione provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, ad assegnare i giovani presso gli enti che ne hanno fatto richiesta ai sensi del precedente art. 8.

L'individuazione degli interessati è effettuata tra gli iscritti nella graduatoria sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti e tenendo conto nell'ordine, dei seguenti criteri:

ordine di iscrizione del giovane nella graduatoria;

corrispondenza della residenza, e, in subordine, della sede di lavoro dove il giovane iscritto nella graduatoria svolge la propria attività rispetto a quella prevista dall'ente che ha richiesto l'assunzione.

Ulteriori criteri potranno essere all'occorrenza definiti nell'ambito di uno specifico protocollo d'intesa tra Regione, A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale.

Gli enti presso i quali sono stati avviati i giovani ai sensi del presente articolo provvedono con propri atti alla immissione nei ruoli sulla base delle qualifiche e profili professionali corrispondenti a quelli indicati nella graduatoria di cui all'art. 5.

Art. 9.

Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la giunta regionale predispone un elenco nominativo, suddiviso per qualifiche dei giovani che risultano utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge per l'attuazione dei progetti socialmente utili previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73.

Tale elenco è approvato con decreto del presidente della giunta regionale e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli enti interessati, dell'avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro.

Nell'elenco di cui al primo comma devono essere inseriti i soci delle cooperative utilizzate a norma dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 10.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge n. 285/1977, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980 e 1.800 milioni per l'esercizio 1981.

Il predetto onere di lire 1.940 milioni fa carico al cap. 8558 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni per il piano, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980 e lire 1.800 per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.940 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n 33, sul cap. 577 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.940 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1980 e lire 1.800 milioni per l'esercizo 1981.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge regionale n. 73/1978, fanno carico al cap. 8559 del citato stato di previsione della spesa, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 11.

Per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 9 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'esercizio 1980.

Il predetto onere di lire 15 milioni fa carico al cap. 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 15 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 1953: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 17 dicembre 1980

COMELLI

(11691)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810170)